Sent. 102/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai Sigg.ri Magistrati:

Cristina Zuccheretti	PRESIDENTE relatore
Chiara Bersani	CONSIGLIERE
Giuseppina Maio	CONSIGLIERE
Patrizia Ferrari	CONSIGLIERE
Giovanni Comite	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 54339 del Registro di Segreteria (notificato il 15.2.2019 alla Procura Regionale e alla Procura Generale; depositato nell'Ufficio del Ruolo Generale dei giudizi d'appello il 15.2.2019), proposto da Andrea Grasso**,** rappresentato e difeso dall'avv. Guido Fiorillo, elettivamente dom.to presso il suo studio in Anzio, Viale Mencacci 3 PEC: avv.g.fiorillo@legalmail.it

avverso

la sentenza n. 541/2018 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, emessa il 18.9.2018, depositata l'8.11.2018 e notificata il 20.1.2019

contro

la Procura Generale della Corte dei conti, Via Baiamonti n. 25, Roma

Visti l'atto d'appello e tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 1.07.2020 il pres. relatore Cristina Zuccheretti, l'avv. Guido Fiorillo ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore Gen.le Paola Briguori;

FATTO

Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio condannava il maresciallo Andrea Grasso al risarcimento a favore del Ministero della Difesa di euro 608.841,10 (seicentottomilaottocentoquarantuno/10) oltre a rivalutazione, interessi legali e spese.

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale Militare di Roma emessa nei confronti dell'appellante, con la quale il medesimo era stato condannato per peculato ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione militare con sentenza della Corte militare d'Appello in data 14.10.2015, a seguito di un ammanco di cassa pari ad euro 608.841,10.

In sede giudiziaria era infatti emerso che il M.llo Grasso, già titolare del fondo per le spese postali per 22 anni (dal 16 luglio 1991 al 28 febbraio 2013), approfittando di tale sua qualifica, nell'arco temporale che va dal settembre 2001 al settembre 2012, avrebbe gestito la corrispondenza facendo risultare somme eccedenti la reale spesa effettuata, appropriandosi della differenza (pari alla somma sopra citata).

Dell'episodio l'Amm.ne militare ne venne a conoscenza nel corso di controlli a campione da cui si potè riscontrare l'esistenza di prodotti postali inviati a destinatari deceduti. Tale fatto spinse ad un più incisivo approfondimento dal quale risultarono ulteriori anomalie: spedizioni

effettuate a militari ancora in servizio; reiterazione di molteplici spedizioni ad uno stesso militare; esibizione della stessa distinta per più rimborsi ecc..

Ulteriori verifiche dimostrarono infine come la spesa mensile per servizi postali, durante la gestione Grasso, ammontasse ad una media di seimila euro mensili, mentre, a seguito della sua rimozione e sostituzione con altro collega avvenuta nel 2013, sarebbe tornata ad attestarsi a circa mille euro mensili.

Fu infine effettuata una laboriosa indagine interna, sfociata con una relazione di Commissione d'inchiesta le cui conclusioni (in atti, recante la data del 29.7.2013) confermarono l'ipotesi di illeceità nella gestione dell'ufficio postale da parte del m.llo. Grasso e portarono ad una quantificazione del danno -nei dieci anni contestati- pari ad euro 812.999,48.

Successivamente, in sede giudiziaria, il GUP presso il tribunale militare ordinò una nuova perizia, tradottasi in una ricognizione capillare dell'intera documentazione relativa alla gestione postale ed un controllo analitico di tutti gli episodi in contestazione, a seguito della quale fu rideterminato il danno nella somma di euro 608.000,00. Contemporaneamente furono disposti approfondimenti riguardo la posizione patrimoniale dell'imputato da cui emerse una situazione non compatibile con il reddito percepito ed, al contempo, l'analisi della movimentazione dei conti correnti mise in luce numerosi versamenti per importi in migliaia di euro sia in contanti, sia in assegni, sia con bonifico.

In base alle suesposte risultanze, la Sezione Giurisdizionale del Lazio,

accertava la responsabilità contabile a carico del Grasso e lo condannava a risarcire il Ministero della Difesa del predetto importo.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante censura la sentenza in esame, chiedendone la modifica per assenza di colpa ed errata quantificazione del danno.

Deve aggiungersi che l'appellante formula la presente domanda come "atto di appello in rinnovazione" in base alla circostanza che, pur avendo proposto un primo appello, lo stesso non sarebbe stato notificato e depositato; precisa, peraltro, di aver agito del tutto tempestivamente in quanto la sentenza non era stata notificata.

Nel merito, l'appellante solleva una serie di censure che possono riassumersi nei seguenti punti:

1) In sentenza si sostiene che la determinazione del danno troverebbe riscontro nelle perizie, ma viceversa -afferma l'appellante- non risulterebbe alcuna perizia svolta in sede penale. Non potrebbe infatti sostenersi che quella presente in atti, operando l'analisi a campione, possa risultare attendibile, sia perché non avrebbe tenuto conto della effettività del danno e, soprattutto, del fatto che le spedizioni avvenivano e che quindi il servizio era reso.

2) Posto che il periodo antecedente all'aprile 2004 non è interessato dalla sentenza penale, avendo la medesima dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione, non pare vi siano dubbi che l'importo di euro 72.000,00 relativo a tale periodo, debba essere dedotto dal conteggio finale.

3) Infine, nel caso di specie non può ritenersi che il danno sia pari

all'importo erogato dalla amministrazione della difesa in quanto il servizio e quindi le spedizioni avvenivano; non vi è neanche prova che gli importi afferenti alle spedizioni in parola venissero in qualche modo ristorate dalla amministrazione all'ente poste. Il danno emergente dovrebbe consistere esclusivamente nella differenza tra gli importi erogati per quanto in "bolgetta" e gli importi corrisposti per l'espletamento del servizio.

A tale atto di appello si è opposta la Procura generale che, nel premettere l'osservazione circa la tempestività dello stesso, conclude peraltro chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in quanto, pur nella sua sinteticità, avrebbe colto tutti i profili della condotta.

Ad avviso del P.M. appare incontestabile che -dal settembre 2001 al settembre 2012- il maresciallo Grasso, quale capo del nucleo postale presso l'aeroporto di Pratica di Mare, si sarebbe appropriato delle somme di denaro periodicamente stanziate sul cd. fondo permanente destinato al pagamento per contanti delle spese postali, del quale egli aveva la disponibilità in ragione del suo incarico. Egli avrebbe operato con due modalità: da un lato, creando l'apparenza dell'acquisto di prodotti postali in realtà non corrispondente ad alcuna operazione di sportello e, dall'altro lato, facendo fittiziamente risultare come pagate per contanti le spese sostenute per prodotti postali.

Priva di pregio sarebbe inoltre l'affermazione secondo cui il servizio veniva comunque reso: come chiarito nella sentenza d'appello del giudice penale militare, appare indubitabile che la posta fosse spedita

regolarmente e che, pertanto, ".. *il servizio postale funzionava perché l'imputato non si era mai appropriato del denaro occorrente a fare spedizioni postali vere, omettendo appunto, di farlo e intascando le somme destinate alle spese corrispondenti con cestinazione o occultamento delle buste e dei loro contenuti*. *Il punto è che l'imputato costruiva l'apparenza di invii postali inesistenti, facendoli pagare all'amministrazione, oppure riusciva a far pagare l'amministrazione più di una volta un invio effettuato per davvero.*"

La Commissione di inchiesta e la perizia contabile acquisita in sede penale sono state in grado di specificare meglio i fatti e il danno è stato indicato in euro 608.000,00. Pertanto, correttamente il primo giudice ha richiamato le risultanze del giudicato penale poiché risultano pienamente provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile e il danno contestato.

Da ultimo, deve ritenersi inammissibile la censura relativa al compimento della prescrizione dell'azione contabile per il periodo antecedente al 2004 in quanto sollevata per la prima volta in secondo grado (art. 193 c.g.c.). In ogni caso, essa apparirebbe infondata, posto che a nulla rileva ai fini del risarcimento del danno erariale la prescrizione del reato accertata dal giudice penale militare per i fatti antecedenti al 2004.

All'odierna pubblica udienza le parti hanno ripercorso nuovamente le argomentazioni svolte di cui hanno richiamato le rispettive, opposte, conclusioni.

DIRITTO

In via preliminare deve precisarsi che l'attuale appello non si presenta quale *rinnovazione* di altro -come opinato dal difensore- non risultando ulteriori gravami proposti in ordine alla questione di cui si discute. In ogni caso, esso si presenta tempestivo in quanto avanzato il 15.2.19 a fronte di una sentenza notificata in data 20.1.2019.

Nel merito i motivi di appello appaiono infondati.

I fatti descritti, desumibili in modo puntuale dalla documentazione in atti, ivi comprese le sentenze penali militari di primo e secondo grado, non lasciano residui di dubbio sulla commissione del fatto da parte del Grasso: risulta acclarato in modo inequivoco come egli si sia reso responsabile, per almeno un decennio, della distrazione di somme di cui aveva la disponibilità in ragione dell'ufficio rivestito.

E' stata infatti ricostruita la modalità operativa mediante cui il Grasso era solito creare l'apparenza dell'acquisto di prodotti postali, in realtà non corrispondenti ad alcuna operazione di sportello, sì da impossessarsi dell'importo fittiziamente speso, ottenendo il reintegro del cd. Fondo permanente. Gli accertamenti effettuati sulla situazione patrimoniale del m.llo Grasso, nonché l'immediata riduzione di spese postali mensili a seguito della rimozione dall'incarico nel 2013 passate da seimila euro a mille -come esposto in narrativa- depongono per la sua colpevolezza.

Deve essere disatteso anche l'ulteriore motivo di gravame incentrato sulla errata quantificazione del danno. Nel premettere che, sul punto, si sono avvicendate ben due perizie (la relazione della commissione d'inchiesta del 26.7.2013 e l'altra, del ten.col. Angrisani, in data 20

12.2014) deve sottolinearsi che l'importo di 608.841,10, al netto di interessi, corrisponde esattamente al periodo per il quale si è avuta possibilità di effettuare riscontri di natura oggettiva e documentale: tale importo è la risultante delle somme liquidate e pagate al titolare del Fondo permanente in ragione dei reintegri mensili operati in suo favore per lo svolgimento dell'attività istituzionale cui era preposto. Venendo più specificatamente ai motivi di impugnazione nel merito, va detto che, seppure la posta "autentica" risultava spedita regolarmente, la spesa totale a carico dell'amministrazione subìva dei sovraccarichi non dovuti a causa di invii postali inesistenti: in altre parole il servizio postale non si interrompeva e funzionava come di consueto, ma costava più del dovuto e la differenza tra posta fittizia e reale restava al Grasso.

Occorre poi sgombrare il campo da un equivoco di fondo secondo cui -in merito alla quantificazione del danno- non sarebbe stato tenuto conto dell'importo effettivamente dovuto per le spese autentiche.

Al contrario, tanto la relazione della commissione d'inchiesta (quest'ultima in ragione di percentuali) quanto quella del col. Angrisani (in modo analitico), hanno debitamente scomputato dal totale le spese effettivamente sostenute a fronte di una documentazione veritiera.

Peraltro, è stato evidenziato che, per quanto speso nei periodi precedenti il 2001, non era stato possibile effettuare alcun riscontro data la mancanza della relativa documentazione contabile e, conseguentemente, non può escludersi che l'ammontare complessivo

del danno erariale fosse in realtà superiore di quello indicato.

Da ultimo, deve ritenersi inammissibile la sollevata eccezione di prescrizione relativa all'importo di cui all'anno 2004, pari a 72.000, euro.

Tale eccezione, invocata per la prima volta in fase di appello, ai sensi dell'art. 193 c.g.c., non può trovare ingresso.

Ad ogni buon conto, appare comunque infondata posto che, a nulla rileva, ai fini del risarcimento del danno erariale la prescrizione del reato accertata dal giudice penale militare per i fatti antecedenti al 2004, trattandosi di azioni basate su presupposti del tutto diversi. Come noto, in ipotesi di responsabilità amministrativa, qualora sia ravvisabile una condotta che abbia comportato un occultamento doloso del danno, la decorrenza del diritto al risarcimento trova il suo *dies a quo* dalla data della sua scoperta che, nella specie, si individua in quella del rinvio a giudizio, avvenuto dopo la denuncia inviata all'autorità giudiziaria il 3.4.2013. Ne deriva che alla data dell'atto di citazione (22.2.2018), l'azione è stata tempestivamente esercitata.

Per le ragioni espresse, l'appello è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge l'appello in oggetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 96,00 (novantasei/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2020.

Il Presidente relatore

F.to Cristina Zuccheretti

Depositato in Segreteria il 15/07/2020

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella